



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

**Ordinanza n. 156/2023**

**Del 27 aprile 2023**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 per la regolamentazione e pulizia di spazi ed aree verdi per prevenire pericoli di incendi.**

## IL SINDACO

**VISTA** la relazione del Settore Protezione Civile -, prot. n.9873 del 27.04.2023, con la quale è stata evidenziata la necessità e l'urgenza di emanare un'ordinanza concernente la pulizia degli spazi verdi di proprietà privata e pubblica in quanto:

- i terreni incolti, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di igiene e generano disagi per le abitazioni circostanti e la circolazione stradale;
- l'abbandono e l'incuria da parte di privati dei predetti appezzamenti di terreno fa temere, con l'approssimarsi della stagione estiva, un elevato rischio di innesco di incendi che potrebbero interessare anche i centri abitati;

**CONSIDERATO** che nella predetta proposta è stata elencata la normativa di riferimento;

### **VISTI:**

- il capo III del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 50 e 54, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al nuovo Codice della Strada;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed

- integrazioni, riguardante il regolamento d'esecuzione;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi;
  - la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, in tema di protezione civile;

**RITENUTO** che sussistono i presupposti di cui agli articoli 50, comma 5, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene pubblica e salute;

**PRESO ATTO:**

- che la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, è consentita soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni, nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00 a condizione che il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non superi i tre metri per ettaro, e che la combustione avvenga in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
- che con l'approssimarsi della stagione estiva si presentano le condizioni favorevoli, a causa delle elevate temperature climatiche, di rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte ed abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- che il verificarsi di incendi, oltre che causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

**RITENUTO** necessario, pertanto, intervenire sulla prevenzione e la difesa;

**VISTO** l'art. 50, 5° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulle base di disposizione di legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

**ORDINA**

- A) ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 30 maggio 2023, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta, da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

- B) ai proprietari e/o possessori di cui alla lettera A) di realizzare, entro lo stesso termine del 30 maggio 2023, lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt. 5,00;
- C) a ogni cittadino, anche turista o gitante, di attenersi alle prescrizioni su esposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
- D) a chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo o di vegetazione che minacci abitazioni, di dare immediato avviso tramite il numero d'emergenza 115 ai Vigili del Fuoco e all'Azienda Regionale Calabria Verde;
- E) che le attività di prevenzioni incendi di cui alla lettera A) non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
- F) a tutti i soggetti sopra indicati di mantenere le condizioni di sicurezza realizzate, a norma della presente ordinanza, fino al 31 ottobre 2023;
- G) fino al 31 ottobre 2023, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, l'assoluto divieto in tutto il territorio comunale:
- di far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osterilizzate dalle competenti Autorità;
  - di abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
  - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, di fermare il proprio motore ancora caldo al disopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
  - all'interno delle aree boscate e campestri, di usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché di utilizzare strumenti che producano favilli o brace;
  - di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
  - di effettuare manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare e lo sviluppo di incendi.

#### **AVVERTE**

che la violazione delle presente ordinanza, ai sensi l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

#### **FA PRESENTE**

che, a norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, potrà essere inoltrato ricorso, entro

60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero, in alternativa, potrà essere proposto Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione;

**DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge.

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- alla Protezione Civile Regionale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Acri
- al Comando di Polizia Locale;
- all'A.S.P. Dipartimento di Prevenzione Medica - Servizio Igiene Sanità Pubblica - Cosenza;

**IL SINDACO**

Avv. Pino Capalbo

